

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 370

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LA SPADA, VIOLA, MUSOTTO, ALLIATA DI MONTEREALE, BONINO,  
BASILE GIUSEPPE, BARBERI SALVATORE**

*Annunziata il 19 novembre 1953*

### Proroga del termine per richiedere la Croce al Merito della guerra 1940-45

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione ha lo scopo di riconoscere agli ex combattenti e reduci, che hanno partecipato alla guerra 1940-45, il diritto a fregiarsi della croce al merito di guerra.

Come è noto, l'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 1951, n. 571, che stabiliva il termine per richiedere la concessione della croce al merito di guerra è scaduto il 10 agosto 1952.

Premesso quanto sopra, la riapertura dei termini dovrebbe avere luogo per le seguenti ragioni.

L'efficacia del termine contemplato dall'articolo 5 soprariocordato — termine di decadenza del diritto — avrebbe ragione d'essere solo nel caso in cui il termine stesso fosse stato portato a conoscenza degli interessati con un sistema di propaganda idoneo a far conoscere il contenuto del provvedimento anche a coloro — ed è la massa — che, vivendo in paesi lontani dai grandi centri, non possono averne conoscenza né attraverso la stampa e tanto meno attraverso la *Gazzetta Ufficiale*.

Se si considera, infatti, che gli aventi diritto alla croce al merito di guerra, appar-

tenenti alle più disparate classi sociali (contadini, montanari, operai, ecc.), sono allora distribuiti nei luoghi più remoti ed inaccessibili, si può facilmente dedurre che molti interessati non conoscono il provvedimento se non attraverso il diniego della concessione della onorificenza in parola, la cui domanda è stata presentata ai Distretti militari fuori termine.

Sembra assurdo, pertanto, perché essenzialmente ingiusto, voler escludere dal predetto beneficio, che non comporta un onere specifico per lo Stato, gli ex combattenti della guerra 1940-45 solo perché non hanno provveduto a presentare in tempo la relativa domanda.

Non si può negare a coloro che hanno servito la Patria in guerra con fedeltà ed onore il diritto a fregiarsi della croce al merito di guerra meritatamente guadagnata in zona di operazioni.

Pertanto, onorevoli colleghi, vi proponiamo l'approvazione della presente proposta di legge che proroga di un anno il termine per la presentazione delle domande per conseguire la croce al merito di guerra.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

Il termine utile per richiedere la concessione della croce al merito della guerra 1940-45 scade un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. Il termine utile per inoltrare reclamo avverso il negato conferimento, di cui all'articolo 7 del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, scade sei mesi dopo l'avvenuta comunicazione all'interessato.